Suppl. al Num. 112 — GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 MAGGIO 1862

ISTRUZIONI
relative al servizio d' Artiglieria.

(Vedi il relativo Decreto Reale N. 553 nella Gazzetta)

Art. 1. — *Del Comitato.*

1. Il Comitato è il Corpo consulente del Ministro della Guerra per tutto ciò che concerne i servizi e le attribuzioni dell'Artiglieria.

2. Il Presidente ed i Membri sono Ispettori nati d'Artiglieria, e ne esercitano le funzioni per delegazione del Ministero, allo scopo di riconoscere la condizione delle direzioni e delle Truppe d' Artiglieria, in tutti i rami del servizio che alle une ed alle altre si riferiscono, sia per imprimere al servizio, alla disciplina, all' istruzione ed all' amministrazione un andamento attivo, regolare ed uniforme, sia ancora per chiamare l' osservanza dei Regolamenti e delle disposizioni in vigore.

3. Il Comitato non esercita comando, ma deve per propria iniziativa chiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che reputa atto a favorire il progresso dei vari servizi dell'arma.

4. Il Comitato dipende direttamente dal Ministero, e sull'invito del medesimo:

a) Dà pareri motivati su qualunque questione relativa al servizio del materiale e del Personale dell'arma, non che sulle invenzioni e scoperte che possono interessare l'arma stessa.

b) Esamina le proposte del Bilancio delle Direzioni e dà il suo parere al riguardo.

c) Esamina gli Specchi caratteristici dei vari Personali addetti al servizio d' Artiglieria e le liste di proposizione ad avanzamento, compilati quelli e queste dai diversi Capi di servizio giusta le norme stabilite nelle presenti Istruzioni; compila colla scorta di tali documenti i quadri generali d'avanzamento a scelta e ad anzianità per i diversi gradi ed impieghi a cui si deve annualmente provvedere nell'arma.

d) Propone la destinazione degli Uffiziali dell'arma, non che quella degli Impiegati del Personale contabile pel Materiale d' Artiglieria, dei Controllori e dei Capi-officina.

e) Esamia o prepara le istruzioni per gli Ispettori e per gli Uffiziali che si inviano in missione.

f) Esamina i rapporti delle ispezioni e ne fa l'oggetto delle sue osservazioni e proposte.

5. Il Comitato si terrà a giorno degli studi e dei progressi che interessano l' Artiglieria, e proporrà anche all'uopo l'invio d'Uffiziali in missione all'estero.

6. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Segretario non ha voto deliberativo.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre Membri almeno, compreso il Presidente.

In assenza del Presidente ne farà le veci il più anziano dei Membri presenti.

7. Le deliberazioni devono sempre indicare chiaramente il soggotto di esse e le considerazioni che consigliarono la maggioranza a deliberare in un modo, anzichè nell'altro.

Ove occorra di riferire le varie opinioni che durante la discussione siansi manifestate, non ne sarà mai dichiarato il nome dell'autore, eccetto che egli medesimo lo domandi.

8. Annualmente sulla proposta del Presidente del Comitato saranno nominate dal Ministro della Guerra Commissioni permanenti, composte di uno o più Membri del Comitato (Presidente il più elevato in grado o più anziano), d'Uffiziali ed anche d'Impiegati d'Artiglieria per studiare le questioni e prepararne la soluzione, sempre quando il Presidente non creda doverne particolarmente incaricare qualche Membro del Comitato.

Tali Commissioni sono sotto la dipendenza immediata del Presidente del Comitato ed al medesimo rimettono i loro rapporti e deliberazioni per essere sottoposti all'esame del Comitato.

I Membri delle Commissioni permanenti dovranno dare ai lavori delle medesime la precedenza sugli altri servizi, di cui siano incaricati, e per i quali non si richieda urgenza.

9. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Ministero per copia autenticata dal Presidente, coll' indicazione di tutti i Membri che vi presero parte.

Ciascun Membro avrà facoltà di aggiungere alla deliberazione quelle osservazioni che crederà, apponendovi la propria firma.

Alle deliberazioni saranno uniti i documenti necessari alla piena loro intelligenza, e quando il Comitato lo creda necessario per l' importanza delle questioni, si unirà anche il rapporto speciale del Relatore; i rapporti delle Commissioni permanenti, di cui al n. 8, saranno sempre uniti come documento alle deliberazioni del Comitato.

I processi verbali delle deliberazioni colle firme del Segretario e di tutti i Membri che vi presero parte, rimangono presso il Comitato.

10. Le decisione, prese dal Ministero sull'oggetto delle deliberazioni, saranno rese note al Comitato dal Presidente, e se ne trascriverà il sunto sul registro stesso delle deliberazioni a margine di quella a cui si riferiscono.

11. Qualora il Comitato ravvisi opportuno di far intervenire a qualche seduta un Direttore, od altro Uffiziale dell'Arma per avere spiegazioni sulle questioni a trattarsi, si rivolge al Ministero per mezzo del Presidente, per quei provvedimenti che crederà del caso.

12. Si seguirà la stessa via designata al precedente numero per tutte le comunicazioni e domande d'informazioni relative alle questioni da trattarsi dal Comitato od alle esperienze di cui sarà stato ordinato l'eseguimento a Commissioni speciali.

13. Quando il Comitato ravvisi opportuno di far eseguire studi od esperienze da qualche Commissione speciale, il Presidente ne fa proposta al Ministero, indicandone il mandato e trasmettendo, ove sia il caso, il programma delle esperienze col calcolo approssimativo dei materiali occorrenti e della spesa.

Emanati gli ordini ministeriali in proposito, le Commissioni speciali eseguiscono il proprio mandato sotto l'autorità del Comandante d'Artiglieria del Dipartimento.

I processi verbali delle Commissioni speciali sono trasmessi per la stessa via al Ministero, che li fa pervenire al Comitato.

14. Il Comitato, previa l'annuenza del Ministero, provvede alla pubblicazione delle opere di riconosciuto giovamento agli Uffiziali dell'Arma.

15. Presso il Comitato sarà tenuto un Registro particolare da denominarsi *Registro degli Uffiziali ed Impiegati d'Artiglieria*, nel quale saranno registrati nominativamente per ordine d'anzianità di grado tutti gli Uffiziali ed Impiegati d'Artiglieria colle loro destinazioni, provenienze, gradi, incumbenze e missioni avute.

16. Il Presidente del Comitato:

a) Stabilisce le questioni da trattarsi nelle sedute del Comitato e ne dirige le discussioni, ripartisce fra i Membri e le Commissioni permanenti le questioni sulle quali devono riferire al Comitato.

b) Esercita sugli Uffiziali superiori ed inferiori e sugli Impiegati d' Artiglieria applicati al Comitato le attribuzioni dei Comandanti di Corpo.

c) Assegna le incumbenze speciali che devono disimpegnare gli Uffiziali superiori, i Capitani ed Uffiziali subalterni applicati al Comitato; mette a seconda dei bisogni detti Uffiziali a disposizione dei Membri del Comitato.

d) Ha sotto la sua dipendenza immediata il Segretario del Comitato al quale dà le istruzioni necessarie per il regolare andamento del servizio.

e) Tiene per mezzo dell' Ufficio di Presidenza, tutta la corrispondenza che riflette il Comitato.

f) Informa il Ministero delle variazioni che succedono nei diversi personali applicati al Comitato e nei Membri di esso; propone al Ministero li cambiamenti a farsi negli Uffiziali superiori ed inferiori e negli Impiegati applicati al Comitato.

17. Oltre l'Ufficio di Presidenza, sono sotto la dipendenza diretta del Presidente del Comitato

L'Ufficio Archivi,
L'Ufficio di Contabilità,
La Direzione del Laboratorio di precisione.

Nell'Ufficio Archivi vengono riunite e conservate tutte le memorie, carte, disegni ed altri oggetti provenienti dai lavori fattisi dall'Artiglieria e quelli provenienti dall'estero.

Per mezzo dell'Ufficio di Contabilità:

a) È tenuta la matricola degli Uffiziali ed Impiegati del Comitato e dello Stato Maggiore dell'Arma.

b) Sono conteggiate le competenze dovute ai Personali che fanno parte del Comitato e dello Stato Maggiore d'Artiglieria.

c) Si tiene la contabilità relativa alla spesa ed introiti della stampa e dello smercio delle pubblicazioni di cui al n. 14, non che di tutte le spese che si riferiscono al servizio economico del Comitato.

Nella Direzione del Laboratorio di precisione si comprendono il Laboratorio di precisione propriamente detto, il Laboratorio chimico, la Litografia ed il Museo d'Artiglieria.

18. Solo per quanto si riferisce al conteggio delle competenze ed alla matricola dei diversi Personali d'Artiglieria, il Presidente del Comitato corrisponde coi diversi Capi di servizio dell'Arma.

19. Il Segretario del Comitato:

a) È sotto la dipendenza del Presidente, Capo degli Uffici di Presidenza, Archivi e di Contabilità; ne dirige il servizio ed invigila a che ogni suo dipendente attenda alle incumbenze che gli sono affidate.

b) Firma *per copia conforme* ogni estratto di deliberazioni o di qualunque altra carta o documento, e *d'ordine* nella trasmissione degli ordini ed avvisi per parte del Presidente.

c) Nei biglietti d' avvisso di convocazione del Comitato indicherà le questioni da trattarsi in quella seduta.

Art. 2. — *Dei Capi del servizio d'Artiglieria in generale.*

20. Sono Capi del servizio d'Artiglieria:

a) I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento.
b) I Direttori territoriali.
c) I Direttori di Stabilimento.
d) I Comandanti di Reggimento.

21. I Direttori territoriali e di Stabilimento ed i Comandanti di Reggimento:

a) Per tutto ciò che si riferisce al servizio tecnico e speciale d' Artiglieria, come *dotazione delle Piazze, dei Parchi e Batterie, armamento e disarmo delle Piazze, Scuole di tiro, innovazioni al materiale, esperienze, istruzioni speciali*, ecc. dipendono dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento; ai medesimi si devono rivolgere direttamente, e dagli stessi ricevono le superiori determinazioni al riguardo.

b) Per tutto ciò che ha tratto alla disciplina, al servizio ed all'andamento generale dell'istruzione delle truppe, dipendono dai rispettivi Comandanti Generali delle Divisioni territoriali, ed ai medesimi si rivolgono direttamente, a meno che si trovino stanziati nella stessa Divisione del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento, nel qual caso dovranno per mezzo del medesimo far capo al Comandante Generale della Divisione.

c) Per l' amministrazione tanto del Materiale quanto del Personale dipendono dal Ministero e con esso corrispondono direttamente.

Art. 3. — *Dei Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento.*

22. I Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti sotto l'autorità dei Generali Comandanti dei medesimi hanno l'ispezione permanente di tutto il servizio d'Artiglieria nei Dipartimenti stessi.

Essi rispondono ai Generali Comandanti di Dipartimento della sicurezza e della difesa militare del Dipartimento per tutto ciò che al servizio d' Artiglieria si riferisce.

23. I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento relativamente al servizio tecnico e speciale di cui all'alinea *a*) del n. 21, e per quelle parti che non hanno relazione cogli attributi dei Generali Comandanti di Dipartimento, corrispondono direttamente col Ministero.

Per mezzo loro sono eziandio trasmesse al Ministero le richieste dei Reggimenti o Distaccamenti dell'Arma per distribuzioni o per versamento dei materiali che formano il caricamento delle batterie o che fanno parte della dotazione fatta ai Reggimenti o Distaccamenti per l'esecuzione delle diverse istruzioni.

24. Per i Personali d' Artiglieria stanziati nella stessa Divisione di loro dimora, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento hanno azione eziandio su tutto quanto si riferisce alla disciplina, al servizio ed all'istruzione, e per mezzo loro vuol essere riferita ai Comandanti Generali delle Divisioni territoriali ogni cosa di competenza dei medesimi.

Per tali relazioni di servizio, i Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti dipendono dal Comandante Generale della Divisione territoriale in cui risiedono.

25. Per i Personali d'Artiglieria stanziati in altri presidii e per tutto ciò che ha tratto alla disciplina, al servizio ed all'andamento generale dell'istruzione delle truppe, ricevono semplici informazioni dai diversi Capi di servizio d'Artiglieria, dovendo i relativi rapporti essere dagli stessi Capi di servizio direttamente trasmessi ai Comandanti Generali delle Divisioni territoriali dai quali dipendono.

26. Dell'amministrazione tanto del materiale quanto del Personale i Direttori territoriali e di Stabilimento, i Comandanti di Reggimento, ciascuno per la parte di servizio che lo riflette, essendo direttamente responsabili verso il Governo, i Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti non eserciteranno su tal ramo di servizio che un'alta sorveglianza; reprimeranno però ogni contravvenzione alle vigenti disposizioni, e segnaleranno direttamente al Ministero quelle cose per le quali giudichino necessario qualche provvedimento. Dovranno inoltre essere dai predetti Capi di servizio d'Artiglieria sempre informati di tutti gli ordini, comunicazioni importanti e principali commesse di lavoro che riceveranno direttamente dal Ministero o da altre Autorità militari, o di ogni avvenimento di qualche entità.

27. Eziandio per la parte che alla disciplina, alla polizia, all'istruzione ed al servizio si riferisce, dalle informazioni ricevute rilevando fuori della Divisione di loro dimora abusi, alterazioni, erronee interpretazioni alle disposizioni vigenti, o ravvisando necessarie modificazioni alle disposizioni stesse, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento ne riferiranno direttamente al Ministero od al Generale Comandante del Dipartimento a seconda del caso.

28. Per l'esercizio della sorveglianza loro devoluta, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento si trasferiranno, ogni qual volta il servizio lo richieda, e previo il consenso del rispettivo Generale Comandante di Dipartimento, a visitare le truppe, le piazze e stabilimenti posti sotto la loro dipendenza, recandosi almeno una volta all'anno nei presidii di maggior importanza.

29. I Comandanti d' Artiglieria di Dipartimento potranno assumere il comando delle truppe d'Artiglieria sia del presidio di loro dimora, che di quelli nei quali si trovassero momentaneamente di residenza, come pure riunire sotto la loro dipendenza gli Uffiziali ed Impiegati tutti d'Artiglieria ed anche le truppe dopo averne avuta l' autorizzazione dalla Autorità militare del presidio, se di essi superiore in grado od in anzianità, o dopo averne dato avviso alla medesima in caso contrario.

30. I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento delegano un Comandante di Reggimento o di Distaccamento stanziato nel Dipartimento a ricevere il giuramento degli Uffiziali nuovi promossi ed avuti allo Stato Maggiore d'Artiglieria con destinazione nel territorio di loro dipendenza.

31. In modo conforme a quanto è stabilito dall'art. 332 del Regolamento di disciplina, i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento fanno riconoscere i Comandanti di Reggimento aventi sedè nel presidio di loro dimora.

I Comandanti di Reggimento aventi sede in altro presidio ed i Direttori territoriali e di stabilimento sono fatti riconoscere coll'ordine del giorno del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento.

32. Spetta ai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento lo stabilire a seconda delle esigenze del servizio il numero massimo d'uomini e di cavalli, che dalle Direzioni e Comandi locali potrà essere giornalmente richiesto per il servizio di picchetto alle diverse truppe d'Artiglieria di ciascun presidio. In base a tale riparto ed a seconda del bisogno, i Direttori ed i Comandanti locali rivolgeranno direttamente ai Comandanti dei Reggimenti o dei Distaccamenti le occorrenti richieste, che dovranno sempre venir secondate.

In casi urgenti ed eccezionali occorrendo ai Direttori ed ai Comandanti locali un numero d'uomini o di cavalli maggiore di quello come sovra stabilito, nè potendo essi provocare l'ordine del Comandante l' Artiglieria del Dipartimento, ne faranno direttamente richiesta motivata ai Comandanti di Reggimento o di Distaccamento; qualora questi non possano annuirvi dovranno motivare la loro negativa; ed in tal caso i Direttori ed i Comandanti locali si rivolgeranno al Comandante Generale della Divisione o della piazza per un opportuno provvedimento.

In quelle piazze, ove non siavi presidio d' Artiglieria o che questo non sia in forza sufficiente, occorrendo uomini o cavalli per il servizio di picchetto, i Direttori ed i Comandanti locali si rivolgeranno direttamente al Comandante della Divisione o piazza per averne dagli altri Corpi.

Art. 4. — *Dei Direttori territoriali.*

33. I Direttori territoriali sopraintendono:

a) Al servizio del materiale d' Artiglieria esistente nelle piazze poste nella circoscrizione della rispettiva Direzione che non sia in caricamento alle Direzioni degli stabilimenti od alle truppe d'Artiglieria.

b) A quei laboratori d'Artiglieria stabiliti nella Direzione e non costituiti in Direzioni indipendenti.

Hanno sopra il Personale d' Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione le prerogative ed i doveri di Comandanti di Corpo.

34. I Direttori territoriali hanno sotto la loro diretta dipendenza non solo il Personale d'Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione ed ai Comandi locali posti nella circoscrizione territoriale della medesima, ma eziandio il Personale dei Reggimenti comandato ai lavori di competenza della Direzione, nei limiti però determinati dal n. 55.

35. Vegliano a che ciascuno dei loro dipendenti eserciti a seconda del suo grado ed impiego quelle incumbenze e quell'autorità che gli sono attribuite dai Regolamenti.

36. Pur sempre osservando le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti istruzioni, eseguiscono gli ordini e le istruzioni che dal Ministero, dal Comandante Generale della Divisione o dal Comandante d'Artiglieria del Dipartimento ricevono relativamente al servizio ed al Personale della Direzione.

37. Trasmettono al rispettivo Comandante l' Artiglieria di Dipartimento nella prima quindicina d'ogni trimestre:

Uno specchio delle commesse avute e un altro dei principali lavori di costruzione e di riparazione di materiali eseguitisi sotto la dipendenza della Direzione nel trimestre decorso.

38. Visitano le piazze poste nella circoscrizione della Direzione ogni qual volta il servizio lo esige, od almeno una volta all'anno prima dell'ispezione generale, onde vedere sul luogo l' esecuzione dei lavori che dovettero compiersi nel corso dell'anno, ed esaminare le proposte dei rispettivi Comandanti locali. In tale occasione si assicurano della condizione e regolare tenuta dei magazzini, dello stato in cui si trova il materiale, e della regolarità delle carte riflettenti la relativa contabilità.

39. Ogni distribuzione di materiale d'Artiglieria, dipendente dalle Direzioni territoriali, ed ogni movimento del medesimo, anche tra piazze della stessa Direzione, non possono aver luogo che in dipendenza di ordini del Ministero, ad eccezione delle distribuzioni di polvere e di munizioni per gli esercizi delle Truppe, Guardie Nazionali ed altri Corpi armati, e le salve stabilite, e le distribuzioni dei materiali occorrenti ai laboratori dipendenti dalla Direzione, per le quali provvedono speciali regolamenti.

40. In circostanze straordinarie però essi ottemperano agli ordini e richieste che in via d' urgenza e per iscritto loro possono pervenire dalle Autorità competenti, ma ne riferiscono tosto al Ministero ed al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento.

41. Qualsiasi movimento da una piazza all' altra dello Stato dei principali oggetti del materiale, cioè: *bocche da fuoco, affusti, polveri, proiettili, munizioni da guerra, armi portatili* ed *equipaggi da ponte*, ordinato dal Ministero ai Direttori territoriali, vuole essere dai medesimi notificato ai Comandanti Generali delle Divisioni, dai quali le piazze stesse dipendono, ed ai Comandanti militari delle medesime se sono fortificate.

42. Nelle piazze di loro residenza i Direttori territoriali osserveranno quali Comandanti locali il prescritto dai numeri 45, 48, 50 e 51.

43. I Direttori in Sicilia od in Sardegna riuniscono inoltre l'Autorità, e devono adempiere alle incumbenze dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento.

Art. 5. — *Dei Comandanti locali.*

44. I Comandanti locali hanno la direzione del servizio del materiale d' Artiglieria nella piazza in cui risiedono.

Dipendono dai rispettivi Direttori territoriali, e s'uniformano a tutti gli ordini che ne ricevono.

45. In quelle piazze in cui non trovasi un distaccamento di truppe d'Artiglieria comandato da un Uffiziale, il Comandante locale assumerà il comando e l'amministrazione di tutti i Distaccamenti d'Artiglieria in esse stanziati, ed in questo caso egli corrisponde direttamente coi Comandanti dei Reggimenti per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione dei Distaccamenti stessi.

46. Essi hanno sotto i loro ordini gli Uffiziali e gl'Impiegati d'Artiglieria applicati al Comando, come pure il personale dei Reggimenti comandato ai lavori di loro competenza, nei limiti però stabiliti dal numero 55.

47. Corrispondono direttamente col Direttore territoriale d'Artiglieria da cui dipendono, lo informano di tutti gli ordini e disposizioni ricevute, riflettenti sia il personale che il materiale, e portano a conoscenza del medesimo tutte le circostanze importanti che riguardano il servizio della piazza.

48. Qualora l'Autorità militare della piazza si opponga all'eseguimento di qualsiasi ordine o disposizione superiormente emanati, i Comandanti locali dovranno richiedere che l'ordine di sospensione loro sia dato in iscritto, ed informarne immediatamente il Direttore territoriale dell'arma.

49. I Comandanti locali osserveranno, per quanto li riflette, il prescritto dai numeri 39, 40 e 41 delle presenti istruzioni.

50. Invigilano alla buona e regolare tenuta dei magazzini d'Artiglieria della piazza, ed a che le robe vi siano convenientemente disposte pel servizio e per la loro conservazione; occorrendo, ne ordinano al Contabile il traslocamento in magazzini o siti più appropriati, curano la rigorosa osservanza delle precauzioni prescritte per la sicurezza di quanto concerne il servizio d'Artiglieria nella piazza.

51. Nell'assumere il Comando d'Artiglieria della piazza l'Uffiziale d'Artiglieria deve riconoscere l'esistenza delle robe portate nell'inventario, la tenuta dei magazzini e la condizione in cui si trova il materiale. Fa quindi su questa visita rapporto dettagliato al Direttore territoriale.

Si occupa successivamente dello studio della piazza, di conoscerne i dintorni e di apprezzare le risorse sue e del paese circostante per quanto possono interessare la difesa.

52. I Comandanti locali di una piazza possono avere sotto il loro comando i Guardia-batterie dei posti fortificati e delle batterie isolate che dipendono dalla piazza stessa.

Art. 6. — *Dei Direttori di Stabilimento.*

53. I Direttori di stabilimento sono capi del servizio d'Artiglieria nello stabilimento loro affidato.

54. I Direttori di stabilimento hanno sopra il Personale d'Artiglieria assegnato alla rispettiva Direzione le prerogative ed i doveri dei Comandanti dei Corpi.

55. Il personale dei Reggimenti d'Artiglieria applicato al servizio degli stabilimenti è soltanto sotto la dipendenza e disciplina del Direttore mentre si trova al lavoro. In tutto il rimanente esso dipende dal Comandante del Reggimento o del Distaccamento. Questi però non accordano licenze che possano distrarre dallo stabilimento gli Uffiziali e gl'individui di bassa forza nelle ore di lavoro senza il consenso del Direttore.

Occorrendo ai Direttori di dover infliggere qualche punizione disciplinare al detto personale, essi s'uniformeranno a quanto è prescritto dal Regolamento di disciplina, informando però per iscritto il Comandante del Reggimento o del Distaccamento della mancanza fatta e del castigo inflitto per sua norma e per le disposizioni che ne possono conseguire.

56. Pur sempre osservando le prescrizioni degli articoli 2 e 3 delle presenti istruzioni, i Direttori di stabilimento eseguiscono gli ordini e le istruzioni che dal Ministero, dal Comandante Generale della Divisione o dal Comandante l'Artiglieria del Dipartimento ricevono relativamente al personale ed al servizio speciale della Direzione.

57. Trasmettono al rispettivo Comandante l'Artiglieria del Dipartimento nella prima quindicina di ogni trimestre uno specchio delle commesse avute, ed un altro dei principali lavori di costruzione e di riparazione di materiali eseguitisi nello stabilimento nel trimestre decorso.

Art. 7. — *Dei Comandanti di Reggimento.*

58. Ai Comandanti dei Reggimenti d'Artiglieria, come a quelli delle altre armi, sono affidati il servizio, la polizia, la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione del rispettivo Reggimento, e mentre essi adempiono a tutti i doveri che i Regolamenti per questi prescrivono colle modificazioni dalle presenti istruzioni stabilite, ne godono tutte le prerogative.

59. Le destinazioni degli Uffiziali alle Brigate e alle Compagnie o Batterie, ed i loro traslocamenti tra quelle di uno stesso Reggimento hanno luogo

n seguito a proposta fatta direttamente al Ministero dai Comandanti di Reggimento.

Le assegnazioni però alle Compagnie o Batterie degli Ufficiali subalterni, nuovi ammessi in un Reggimento, sono fatte dai rispettivi Comandanti, come pure li traslocamenti degli Ufficiali subalterni da una Compagnia o Batteria all'altra dello stesso presidio.

60. In occasione dell'ispezione generale i Comandanti di Reggimento, essi stessi, o per mezzo dei Comandanti di distaccamento, presenteranno all'Ispettore le proposte pel passaggio dei sott'uffiziali, caporali e cannonieri alle Compagnie artificieri od agli aggiunti veterani, e di cannonieri a conducenti presso il 1.o Reggimento.

Gli altri transiti di individui di bassa forza dall'uno all'altro Reggimento d'Artiglieria od in altri Corpi, seguiranno colle stesse norme e nello stesso modo che per i Reggimenti delle altre armi, salve le speciali regole relative agli attendenti di cui al n. 108.

I traslocamenti parziali di bassa forza da uno ad altro distaccamento, per effetto di promozione o di passaggio di Compagnia o Batteria, seguiranno sull'ordine scritto dei Comandanti di Reggimento diretto ai rispettivi Comandanti di Distaccamento.

61. Ogni Reggimento d'Artiglieria terrà il registro matricola degli Ufficiali che vi appartengono.

62. Il Comandante del 9.o Reggimento (Pontieri) è Capo di servizio per tutto quanto concerne la costruzione, conservazione e buon governo del materiale da ponte e delle flottiglie.

Per siffatta specialità egli riunisce in sè le attribuzioni di Direttore di stabilimento e di Direttore territoriale, e può delegare a rappresentarlo in tali funzioni i Comandanti dei Distaccamenti del Reggimento di stanza nelle diverse piazze dello Stato.

Art. 8. — *Dei Distaccamenti.*

63. Per i distaccamenti di Reggimento d'Artiglieria, in quanto al servizio, alla polizia, alla disciplina, all'istruzione ed all'amministrazione, si osserveranno norme simili a quelle in vigore per i distaccamenti delle altre armi colle avvertenze che in appresso.

64. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nella stessa Divisione territoriale in cui ha sede il rispettivo Reggimento, per qualsiasi relazione di servizio, si rivolgeranno esclusivamente al proprio Comandante di Reggimento.

65. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nello stesso Dipartimento del proprio Reggimento, ma in Divisione diversa, si rivolgeranno:

a) Al rispettivo Comandante di Reggimento per tutto ciò che sta nelle attribuzioni del medesimo il risolvere; e per tutto ciò che è posto sotto la diretta dipendenza del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento;

b) Al Comandante Generale della Divisione per quelle quistioni di servizio, di polizia e di disciplina che per la loro soluzione vogliono essere al medesimo deferite, informando però sempre d'ogni cosa il comandante del proprio Reggimento.

66. I Comandanti dei distaccamenti stanziati in altro dipartimento del proprio Reggimento si rivolgeranno:

a) Al Comandante del proprio Reggimento per tutto ciò che sta nelle attribuzioni del medesimo il risolvere;

b) Al Comandante Generale della Divisione territoriale per quelle questioni di servizio, di polizia e di disciplina che per la loro soluzione vogliono essere al medesimo deferite, informando di ogni cosa il Comandante l'Artiglieria del Dipartimento ed il Comandante del proprio Reggimento;

c) Al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento per la parte tecnica del servizio d'Artiglieria e per la distribuzione od il versamento di materiali dell'Arma, informando d'ogni cosa il Comandante del proprio Reggimento.

67. I Comandanti dei distaccamenti stanziati nella stessa Divisione del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento, ma diversa da quella in cui risiede il rispettivo Reggimento, avvertendo al prescritto dal n. 21 (*b*) delle presenti istruzioni, faranno capo al Comandante Generale della Divisione per mezzo del predetto Comandante d'Artiglieria di Dipartimanto.

68. Le norme relative ai distaccamenti, contenute nei numeri precedenti, s'intenderanno stabilite soltanto per quei distaccamenti costituiti di una Compagnia o Batteria. Tutti gli altri distaccamenti di forza minore sono posti sotto la dipendenza dei Direttori territoriali o dei Comandanti locali, e per qualsiasi relazione di servizio dovranno rivolgersi ai medesimi, e per loro mezzo tenere qualsiasi corrispondenza.

69. In ciascun presidio i distaccamenti d'Artiglieria non comandati da Uffiziali staranno sempre aggregati ad altro distaccamento dell'arma stessa comandato da Uffiziale, ed in caso non ve ne sia, tali distaccamenti staranno sotto gli ordini del Comandante locale d'Artiglieria come è detto al n. 45.

Art. 9. — *Del comando superiore nei presidii.*

70. In ogni presidio l'Uffiziale d'Artiglieria più elevato in grado o più anziano, ivi di stanza, è Comandante superiore dell'arma del presidio stesso.

L'Uffiziale d'Artiglieria cui spetta tal comando, prima di assumerlo, ne informa l'Autorità militare del presidio ed il Comandante della piazza per conveniente loro norma.

71. Occorrendo che truppe d'Artiglieria del presidio abbiano a concorrere a servizi speciali di piazza, spetta al Comandante superiore dell'arma, in dipendenza dell'Autorità militare del presidio, il ripartirli tra li vari distaccamenti di stanza nella piazza.

72. A lui si rivolgono le Autorità militari del luogo, per ottenere il concorso dell'Artiglieria, in quei servizi che non siano speciali ad un Reggimento o Distaccamento, ovvero ad una Direzione d'Artiglieria, ed a lui spetta fare all'uopo le occorrenti disposizioni.

73. Nel solo caso, in cui sia esplicitamente ordinato che l'Artiglieria del presidio debba presentarsi riunita a qualche funzione o rivista, spetta al Comandante superiore assumere il Comando delle truppe d'Artiglieria, o di riunire sotto la sua dipendenza tutti gli Ufficiali ed Impiegati d'Artiglieria del presidio.

Art. 10.

Degli specchi caratteristici e delle liste di proposizione ad avanzamento.

74. Gli specchi caratteristici degli Ufficiali ed Impiegati d'Artiglieria sono compilati alle epoche e nei modi stabiliti:

a) Dal Presidente del Comitato per gli Ufficiali superiori del Comitato;

b) Dal Segretario del Comitato per gli Uffiziali inferiori e per gli Impiegati che fanno parte del Personale del Comitato;

c) Dai Comandanti l'Artiglieria di Dipartimento per tutti gli Ufficiali ed Impiegati applicati al Comando dipartimentale, per i Direttori territoriali e di Stabilimento e per i Comandanti di Reggimento residenti nel Dipartimento;

d) Dai Direttori territoriali per gli Uffiziali ed Impiegati dello Stato Maggiore d'Artiglieria dipendenti dalla Direzione;

e) Dai Direttori di Stabilimento per gli Uffiziali e per gl'Impiegati che da loro dipendono.

f) Dai Comandanti di Reggimento per gli Ufficiali dei rispettivi Reggimenti;

75. Gli specchi di cui al N. precedente sono compilati in triplice originale, dei quali uno rimane presso chi l'ha compilato, eccezione fatta per quelli compilati dal Segretario del Comitato, del quale un originale è tenuto dal Presidente del Comitato stesso.

76. Gli altri due originali sono trasmessi:

a) Al Ministero, dal Presidente del Comitato per i Personali da lui dipendenti;

b) Al Comandante d'Artiglieria di Dipartimento, da cui dipende ciascun Uffiziale od Impiegato, dai Direttori territoriali e di Stabilimento, e dai Comandanti di Reggimento.

77. I Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento trasmettono poi:

a) Ai Comandanti Generali delle Divisioni, perchè siano inviati al Ministero per mezzo del Generale Comandante del Dipartimento, li due originali ricevuti e due di quelli da essi compilati, che si riferiscono agli Ufficiali stanziati nel territorio dai predetti Comandanti Generali dipendenti;

b) Al Ministero direttamente, li due originali, come sovra ricevuti o da essi compilati, degli Impiegati d'Artiglieria.

78. Il Presidente del Comitato ed i Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento devono dichiarare la loro opinione intorno alle note apposte agli specchi caratteristici degli Uffiziali ed Impiegati da loro rispettivamente dipendenti, e li sottoscrivono.

I Comandanti Generali delle Divisioni e dei Dipartimenti daranno, quando lo ravvisino conveniente, il loro avviso intorno alle note apposte agli specchi ricevuti, firmando sempre quelli degli Uffiziali superiori.

79. Gli specchi caratteristici dei Capitani ed Ufficiali subalterni sono compilati col concorso degli Ufficiali superiori presenti, che fanno parte dello stesso servizio d'Artiglieria, i quali vi appongono pure la loro firma.

80. Gli specchi caratteristici degli Uffiziali delle Compagnie del 1.o Reggimento, destinati a prestar servizio presso qualche Direzione territoriale o di Stabilimento, devono essere dal Comandante del Reggimento comunicati al Direttore perchè riempia le caselle relative al servizio che presta l'Uffiziale presso la Direzione.

81. Gli specchi degli Aiutanti e degli Scrivani del Personale Contabile per il Materiale d'Artiglieria sono compilati col concorso dei Contabili del Personale stesso, che fanno parte del medesimo servizio d'Artiglieria.

82. Il Ministero trasmette uno dei due originali al Comitato perchè possa all'occorrenza procedere alla loro disamina, giusta il prescritto dall'alinea *c*) del N. 4.

83. Le liste di proposizione per avanzamento ad anzianità od a scelta saranno redatte in duplice copia dalle stesse persone, alle quali dal N. 74 è affidata la formazione degli specchi caratteristici.

84. Delle liste di proposizione ad avanzamento, di cui all'alinea precedente, una copia è ritenuta presso chi l'ha compilata, e l'altra viene trasmessa al Ministero di Guerra:

a) Dal Presidente del Comitato, quelle relative agli Uffiziali ed Impiegati dal medesimo direttamente dipendenti;

b) Dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, quelle compilate dai Direttori da essi dipendenti e quelle redatte dai Comandanti di Reggimento che hanno sede nel territorio di loro giurisdizione.

85. I Comandanti di Reggimento, semprechè credano di comprendere sulle proprie liste o di escludere dalle medesime Uffiziali del Reggimento stanziati in presidii fuori del Dipartimento in cui ha sede il Reggimento, dovranno renderne partecipi i Comandanti d'Artiglieria di quei Dipartimenti in cui risiedono gli Ufficiali stessi, e ricevendo dai medesimi riscontro a tale partecipazione, dovranno questo unire alle liste, che per mezzo del Comandante di Artiglieria di Dipartimento da cui direttamente dipendono, trasmettono al Ministero.

86. Tutte le liste di proposizione che pervengano al Ministero, saranno all'occorrenza comunicate al Comitato per l'effetto di cui all'alinea c) del N. 4.

87. Le liste d'avanzamento per la bassa forza sono fatte in ogni Reggimento secondo le prescrizioni del Regolamento 5 giugno 1854.

Per le liste d'avanzamento di bassa forza delle Compagnie Operai del 1. Reggimento, il Colonnello terrà conto delle note che richiederà ai Direttori, ed in caso di contestazione ne riferirà al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento da cui dipende il Direttore col quale sorsero le differenze.

Art. 11.

Delle licenze.

88. Le licenze sì ordinarie che straordinarie per il Presidente ed i Membri del Comitato sono concesse direttamente dal Ministero sulla domanda fattane dal Presidente.

Le licenze sì ordinarie che straordinarie agli altri Personali dipendenti dal Presidente del Comitato sono concesse dal Presidente stesso nei limiti prescritti dal Regolamento sulle licenze, riservandosi il Ministero di determinare l'epoca in cui debbonsi accordare le licenze ordinarie.

Il Presidente del Comitato ha inoltre facoltà di accordare brevi licenze di giorni tre ai Membri del Comitato ed agli altri Personali che ne dipendono.

89. Le licenze sì ordinarie che straordinarie ai Comandanti di Artiglieria di Dipartimento, ai Direttori territoriali e di Stabilimento, sono concesse dal Ministero, sulle domande fattegli dai medesimi e trasmessegli per mezzo dei Comandanti Generali delle Divisioni e dei Generali Comandanti di Dipartimento.

I Direttori territoriali e di Stabilimento stanziati in Divisione diversa da quella in cui risiede il Comandante l'Artiglieria di Dipartimento, prima d'inoltrare le loro domande al rispettivo Comandante Generale di Divisione, si procureranno il *non dissento* del predetto Comandante d'Artiglieria.

90. Le licenze a tutti gli altri Ufficiali d'Artiglieria sono concesse, come a quelli delle altre armi, dai Generali Comandanti di Dipartimento.

91. Le licenze agli Impiegati d'Artiglieria sono concesse dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, nei limiti di tempo e alle epoche da stabilirsi annualmente dal Ministero.

92. Lo specchio prescritto dall'art. 5 del Regolamento in data 29 gennaio 1850 sarà compilato dai Direttori territoriali e di Stabilimento, dai Comandanti di Reggimento e dai Comandanti di Distaccamento.

Lo specchio stesso e qualsiasi altra domanda di licenza dovranno pervenire ai Comandanti Generali delle Divisioni col *non dissento* del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento, e di quello ancora del Comandante del Reggimento in quanto ai Distaccamenti.

93. Per gli Ufficiali del 1.o Reggimento d'Artiglieria comandati a prestar servizio presso qualche Direzione territoriale o di Stabilimento, il Comandante del Reggimento e del Distaccamento prima di rivolgere una domanda qualsiasi di licenza all'Autorità cui spetta, dovrà procurarsi l'annuenza dei Direttori dai quali dipendono gli Ufficiali stessi.

94. Le brevi licenze sono concesse:

a) Ai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, dai Generali Comandanti di Dipartimento.

b) Ai Comandanti di Reggimento e di Distaccamento ed ai Direttori, dai Comandanti Generali delle Divisioni.

c) Dai Comandanti di Reggimento, agli Uffiziali del Reggimento che stanno alla sede del medesimo.

d) Dai Direttori territoriali e di Stabilimento, agli uffiziali che ne dipendono direttamente.

e) Dai Comandanti di Distaccamento, agli Uffiziali che fanno parte del medesimo.

95. Le brevi licenze di tre giorni agli Impiegati d'Artiglieria sono accordate dai Direttori.

96. Le licenze d'ogni maniera ai Sott'Uffiziali, Caporali ed altri di bassa forza saranno accordate dai Comandanti i rispettivi Reggimenti, o dai Comandanti di Distaccamento secondo le norme in vigore pegli altri Corpi dell'Esercito.

97. Gli Uffiziali generali, i Comandanti di Reggimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, e gli Uffiziali del grado di colonnello, comunque impiegati, nel recarsi in licenza non saranno muniti del viglietto di licenza prescritto dall'art. 40 del Regolamento 29 gennaio 1850, ma avranno cura di avvertire in iscritto il Consiglio d'Amministrazione, da cui ricevono lo stipendio, del giorno preciso della loro partenza e del loro ritorno.

98. I viglietti di licenza dei Comandanti di Distaccamento saranno firmati dal Comandante superiore d'Artiglieria del Presidio.

99. Gli Uffiziali d'Artiglieria che si trovano in licenza ordinaria o straordinaria, o sono chiamati per ragioni di servizio in una Piazza qualsiasi, devono presentarsi al Comandante superiore d'Artiglieria nella medesima, se chi ne è rivestito è superiore di grado od a grado uguale più anziano, non che al Comandante del proprio Reggimento se vi si trova.

100. Gli Uffiziali Generali, Superiori e Capitani, recandosi nella città ove risiede il Comitato, dovranno presentarsi al Presidente del medesimo.

Art. 12 — *Della trasmissione dei ruolini, delle situazioni e dei sunti del materiale.*

101. Il Presidente del Comitato, i Comandanti di Artiglieria di Dipartimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, come è prescritto per i Comandanti di Reggimento dal § 278 del Regolamento di disciplina, compileranno al 1.o d'ogni mese un ruolino nominativo degli Uffiziali ed Impiegati del Comitato o dello Stato Maggiore assegnati al servizio che da ognuno d'essi direttamente dipende.

102. Il Presidente del Comitato trasmetterà detto ruolino direttamente al Ministero prima del 10 di ogni mese.

Un simile ruolino, che comprenda i soli ufficiali, verrà trasmesso dal Presidente del Comitato al Generale Comandante del Dipartimento, per l'oggetto di cui al n. 111, prima del 10 d'ogni mese.

103. I ruolini compilati dai Direttori sono trasmessi prima del 5 d'ogni mese al Comandante l'Artiglieria del Dipartimento e da questi al Ministero prima del 10 d'ogni mese, unitamente a quello del rispettivo Comando.

104. Mentre dai Comandanti di Reggimento e di distaccamento si adempierà verso il rispettivo Comandante d'Artiglieria di Dipartimento al prescritto dall'art. 79 del Regolamento di disciplina, i Direttori territoriali e di Stabilimento dovranno trasmettere al medesimo quelle situazioni e quei rapporti, che in conformità del precitato articolo del Regolamento di disciplina il predetto Comandante sarà per richiedere loro.

I Direttori territoriali e di Stabilimento dovranno ancora trasmettere al rispettivo Comandante d'Artiglieria di Dipartimento al 1.o d'ogni mese una situazione numerica degli operai militari e borghesi divisi per arte e classe.

105. I Comandanti d'Artiglieria e di Dipartimento, i Direttori territoriali e di Stabilimento, i Comandanti di Reggimento e di Distaccamento trasmetteranno ai Comandati Generali delle Divisioni ed al Comando militare della piazza di loro residenza quelle situazioni ed altre indicazioni dai regolamenti in vigore prescritte per gli altri Corpi dell'Esercito.

106. I Direttori territoriali, i Comandanti dei Reggimenti, dei Distaccamenti e delle Batterie compileranno un sunto in triplice copia del materiale di Artiglieria di maggiore importanza esistente nelle piazze poste sotto la dipendenza della Direzione, o che tengono in caricamento al 1.o giorno d'ogni trimestre, valendosi di stampati conformi al modello stabilito.

Due copie del detto sunto saranno spedite al Ministero ed una al rispettivo Comandante d'Artiglieria di Dipartimento; avvertendo che quelle dei Reggimenti, dei Distaccamenti e delle Batterie dovranno essere mandate al Ministero per mezzo dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento, e che quelle invece dei Direttori, al Ministero direttamente dai medesimi.

Nelle piazze forti dai Direttori territoriali o Comandanti locali residenti nelle medesime sarà in ogni trimestre compilato un sunto speciale, secondo il modello stabilito, del materiale d'Artiglieria in esse esistente, che verrà rimesso ai Comandanti militari superiori delle piazze stesse (Comandanti Generali di Divisione o di Fortezza).

Art. 13 — *Disposizioni generali.*

107. Ha luogo per decreto Reale la nomina:

a) Del Presidente, dei Membri e del Segetario del Comitato.

b) Dei Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento.

c) Dei Direttori territoriali e di Stabilimento.

d) Dei Comandanti di Reggimento.

108. Gli attendenti per gli Uffiziali sono tratti:

a) Per gli Uffiziali dei Reggimenti, dai Cannonieri di 2.a classe del Reggimento cui essi appartengono, giusta le norme stabilite dal § 224 del Regolamento di disciplina militare.

b) Per gli uffiziali appartenenti al Comitato, allo Stato Maggiore dell'Arma ed al 1.o Reggimento, dai Cannonieri di 2.a classe delle Compagnie Deposito dello stesso 1.o Reggimento.

Le richieste d'attendenti per Ufficiali appartenenti al Comitato od allo Stato Maggiore dell'Arma saranno dirette dal Presidente del Comitato, dai Comandanti d'Artiglieria di Dipartimento e dai Direttori territoriali e di Stabilimento, ciascuno per gli Uffiziali rispettivamente dipendenti, al Comandante del 1.o Reggimento. Qualora il Reggimento stesso non sia in grado di soddisfare le domande fattegli, i Comandanti d'Artiglieria nei Dipartimenti provvederanno perchè dai Reggimenti o Distaccamenti da piazza o da campagna stanziati nel Dipartimento venga somministrato il chiesto attendente, riferendone al Ministero per l'occorrente transito al 1.o Reggimento dell'individuo prescelto.

Ai soli Ufficiali superiori, che fanno passaggio da una posizione all'altra dei diversi servizi dell'Arma è fatta facoltà di condurre seco il proprio attendente, il di cui trasferimento si effettuerà senza che sia necessario ulteriore provvedimento per parte del Ministero. Tale favore è pure concesso ai Capitani dei Reggimenti da campagna promossi Maggiori nei Reggimenti Operai, da Piazza e Pontieri.

È concessa di diritto una licenza ordinaria di un mese agli attendenti di quei Capitani ed Uffiziali subalterni che da un servizio a cavallo passano ad un servizio a piedi nell'Arma stessa; essa dovrà computarsi dal giorno in cui avrà effetto la variazione relativa all'Uffiziale presso il quale prestano il servizio di attendente.

109. Presso il Comitato e presso ogni Comando d'Artiglieria dipartimentale, Direzione territoriale e di Stabilimento, sarà tenuto, com'è prescritto pei Reggimenti, il registro modello n. 10 del Regolamento di disciplina per inscrivervi le mancanze commesse e le punizioni inflitte agli Uffiziali che vi sono addetti o comandati.

110. In occasione di traslocamento o di altra destinazione d'Uffiziali del Comitato e dello Stato Maggiore, i relativi specchi caratteristici e stati delle punizioni (questi ancorchè negativi), come sta prescritto pei Comandanti di Reggimento dal Regolamento di disciplina, saranno trasmessi dai ritentori dei medesimi al Ministero per essere da questo rivolti ai Capi di servizio sotto la cui dipendenza i predetti Uffiziali vengono trasferiti.

Analoga trasmissione avrà luogo all'occorrenza per gl'Impiegati d'Artiglieria.

111. Gli Uffiziali od Impiegati appartenenti al Comitato o comandati presso il medesimo dovendo prendere parte secondo i rispettivi gradi ai Tribunali Militari, di cui agli articoli 282 e 292 del Codice penale militare, ed ai Consigli di disciplina giusta l'articolo 41 della legge 25 maggio 1852 e relative disposizioni, ne sarà dato avviso dalla Autorità competente al Presidente del Comitato, al quale solo spetta informarne i suoi dipendenti.

112. In assenza del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento ne fa le veci il più anziano tra gli Uffiziali d'Artiglieria del presidio.

In assenza del Direttore territoriale o di Stabilimento ne fa le veci il Vice-Direttore.

In assenza del Comandante locale ne assume le funzioni quello fra gli Uffiziali d'Artiglieria presenti nella piazza che gli succede immediatamente pel grado od anzianità; non essendovi altro Uffiziale di Artiglieria, la direzione del servizio del materiale dell'Arma sarà assunta dal più anziano degl'Impiegati del Personale contabile applicati al Comando.

113. L'Uffiziale che assume le funzioni di un Comando o d'una Direzione per l'assenza del titolare:

a) Se più anziano dei dipendenti dallo stesso Comando o Direzione, ne esercita sotto la sua responsabilità tutto il servizio, vidimando tutte le carte e continuando anche a reggere il suo proprio servizio;

b) Se meno anziano di taluno dei dipendenti predetti, egli è in dovere d'avvertirli dell'assenza del titolare che rimpiazza, e quindi si regolerà come segue:

Per gli affari di competenza del Ministero, dei Comandanti Generali di Dipartimento e di Divisione, e del Comandante l'Artiglieria del Dipartimento, si limiterà a trasmettere ai predetti in originale o per copia la corrispondenza ricevuta dai dipendenti dell'uffizio che esercita, senza esprimere alcun suo avviso, come altresì a far conoscere ai medesimi le decisioni delle suddette Autorità per copia conforme senza alcuna istruzione, procurando però che nell'ufficio rimanga come d'uso quanto è necessario alla regolarità degli affari.

Per gli affari di competenza del titolare che manca, i dipendenti più anziani di quello che temporariamente lo rimpiazza, non si volgeranno a lui per tutto il tempo che durerà l'assenza del titolare predetto, ma agiranno sotto la propria loro responsabilità, riferendo con una circostanziata relazione al titolare predetto, dopo il suo ritorno, tutto quanto non ha potuto comunicare al Capo-luogo del medesimo durante la sua assenza.

114. Salvo nei casi urgenti l'Uffiziale provvisoriamente incaricato dell'esercizio d'un Comando o Direzione, non ha facoltà d'alterare l'andamento del servizio che trova stabilito dal titolare.

115. L'ordine di precedenza e di anzianità dei diversi Reggimenti fra di loro è determinato dal numero col quale ciascun Reggimento è designato.

In concorrenza con Corpi d'altre Armi, ogni singolo Reggimento d'Artiglieria conserva il posto assegnato al già Corpo Reale d'Artiglieria dal Regolamento pel servizio militare nelle Divisioni e Piazze in data 21 giugno 1823.

Per le Compagnie e Batterie distaccate ferma rimane la disposizione del 23 settembre 1839 circa il posto che devono occupare riguardo alle truppe delle altre armi (1).

Trovandosi in uno stesso presidio Compagnie o Batterie distaccate di diversi reggimenti d'Artiglieria, esse conservano fra di loro l'ordine di precedenza assegnato al rispettivo Reggimento.

I distaccamenti di frazioni di Compagnie o Batterie si collocano sempre al seguito delle Compa- o Batterie qualunque sia l'ordine di precedenza del relativo Reggimento.

Torino, addì 6 aprile 1862.

V.o d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra A. PETITTI.

(1) Estratto della sovra citata disposizione.

« 1.o Qualunque volta le truppe dell'Artiglieria che sono di guarnigione in una Piazza consteranno di una o più Batterie intiere, ovvero d'una o più Compagnie intiere debbono essere considerate come Corpo, ancorchè non abbiano con loro la Bandiera e si trovino distaccate dal Corpo loro.

« Allorchè come Corpo intervengono senza cannoni ed a modo di fanteria ad una parata, o ad un'adunanza di truppa hanno ragione a prendere nella totalità della linea quel posto che è assegnato al Corpo loro dalla sua anzianità di creazione, ancorchè le altre truppe constino di Corpi intieri od abbiano con loro la Bandiera o lo Stendardo.

« 2.o Sempre quando l'Artiglieria del presidio di una Piazza non consterà per lo meno d'una Batteria o di una Compagnia, non dovrà essere considerata come Corpo, ma bensì solamente come distaccamento.

« E come tale non avrà ragione di precedenza sui Corpi intieri della Guarnigione che siano di lei meno anziani, ma qualora la guarnigione consterà pure di Distaccamenti, oppure quando in una riunione sotto le armi le truppe della Guarnigione non abbiano Bandiere o Stendardi, l'Artiglieria prenderà bensì fra i Distaccamenti o le truppe ora dette quel posto che le si spetta a norma della sua anzianità di creazione. »

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.